



La Corte Federale di Appello

Composta dai signori:

Avv. Giorgio Quadri – Presidente,

Avv. Simona Filippone – Componente,

Avv. Paola Fiorillo – Componente,

ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel procedimento iscritto al numero 2/2024 ed avente ad oggetto il reclamo in appello del 25.10.2024 proposto dalla ASD Briganti 82 Napoli, in persona del legale rappresentante, e dall'avv. Nicola Salvi n.q. di Presidente, avverso la decisione del Tribunale Federale FIDAF, resa in data 17.10.2024.

Fatto e svolgimento del procedimento

Con atto del 18.09.2024 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale, il sig. Nicola SALVI, n.q. di Presidente della ASD Briganti 82 Napoli, il sig. John William WAYNE RAWLINS, tessera FIDAF n. A 27536/22, all'epoca dei fatti giocatore tesserato per la società Briganti 82 Napoli e la società Briganti 82, in persona del legale rappresentante p.t., rispettivamente *“per la violazione di cui agli art. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a), 7 commi 1 e 4, e 10 comma 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia in relazione all'art. 27 del Regolamento Organico, per aver dichiarato e/o per aver consentito che il giocatore di cittadinanza*

statunitense RAWLINS John William Wayne fosse qualificato quale “atleta di scuola italiana” e non di “scuola straniera” nel modulo del tesseramento, benché abbia iniziato il suo percorso formativo negli Stati Uniti”; “per la violazione di cui agli art. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a), 7 commi 1 e 4, e 10 comma 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia in relazione all'art. 27 del Regolamento Organico, per aver consentito di essere tesserato quale “atleta di scuola italiana” e non di “scuola straniera” nel modulo del tesseramento, benché sia di cittadinanza statunitense ed abbia iniziato il suo percorso formativo negli Stati Uniti” nonché la società “per responsabilità diretta ed oggettiva di cui all'art. 4 comma 1 e 7 comma 3 del Regolamento di Giustizia in relazione all'art. 27 del Regolamento Organico, per le condotte contestate ai Sig.ri Nicola SALVI e RAWLINS John William Wayne”.

Con decisione del 17.10.2024, il Tribunale Federale della FIDAF, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura Federale, comminava le seguenti sanzioni:

- Al sig. Nicola Salvi l’inibizione di mesi sei;
- Al sig. John William Wayne Rawlins due giornate di squalifica;
- Alla società ASD Briganti 82 la penalizzazione di tre punti da scontare nel primo campionato utile.

Avverso la decisione suddetta, presentavano reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello, la ASD Briganti 82 ed il sig. Nicola Salvi n.q. di presidente della stessa, richiedendone l’annullamento poiché “inammissibile e tardiva”. In via subordinata, instavano per la riduzione delle sanzioni comminate, da contenersi nella sola sconfitta a tavolino della gara oggetto di indagine.

I motivi del predetto reclamo si intendono qui integralmente trascritti e riportati.

La Corte Federale d’Appello fissava l’udienza di discussione al 26 novembre 2024, ore 16.00,

che veniva poi differita al successivo 13.12.2024, ore 13.00, stante la mancata ricezione della PEC inviata al legale dei reclamanti in quanto l'indirizzo dallo stesso comunicato risultava errato.

All'udienza del 13.12.2024, constatata la presenza dell'avv. Nicola Salvi difensore della società Briganti 82 Napoli e di sé stesso, n.q. di presidente della Società, nonché della Procura Federale, in persona dell'avv. Lorenzo Giua; dopo ampia discussione, la Corte riservava ogni decisione e si riuniva in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Preliminarmente, la Corte rileva quanto segue.

Il reclamo è stato presentato congiuntamente dalla ASD Briganti 82 Napoli e dal sig. Nicola Salvi, n.q. di presidente della Società, entrambi assistiti dal medesimo avv. Nicola Salvi.

La Corte evidenzia che l'avv. Nicola Salvi, nella qualità di Presidente, era stato inibito dal Tribunale Federale per mesi sei, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento di primo grado, di talché egli non poteva rilasciare procura e/o sottoscrivere il reclamo, poiché carente del potere di rappresentanza della società.

Ne consegue che il reclamo presentato dalla ASD Briganti 82 Napoli va ritenuto inammissibile per le ragioni sopra esposte, mentre è da ritenersi ammissibile quello presentato, in proprio, dal Presidente della Società.

Superato il preliminare esame di ammissibilità del reclamo, limitatamente alla posizione dell'avv. Nicola Salvi, questa Corte rileva quanto segue.

Dall'istruttoria svolta dalla Procura, risulta, inequivocabilmente, che il sig. John William Wayne Rawlins è atleta di scuola straniera, ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento Organico.

Inconferenti le difese svolte, sul punto, dall'avv. Salvi, atteso che l'art. 28 del citato Regolamento, quale norma di chiusura, prevede: "*nei casi dubbi*", l'atleta sia da considerarsi, comunque, di scuola straniera.

Quanto, poi, alle censure mosse dal reclamante su asserite violazioni dei termini indicati nel vigente Regolamento di Giustizia da parte del Tribunale Federale, si rileva che le stesse sono generiche e, comunque, infondate.

Anzitutto, contrariamente a quanto affermato in udienza, le comunicazioni afferenti al procedimento sono state tempestivamente inviate alla Società. La Corte, infatti, ha acquisito le ricevute di accettazione e consegna delle relative PEC, che risultano regolarmente ricevute dalla ASD Briganti 82 Napoli.

La Società, così come il Presidente, avrebbero potuto costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale Federale eccependo eventuali irregolarità. Ma vi è di più. Anche nella fase di reclamo, dette censure rimangono, oltre che tardive, apodittiche e generiche, poiché l'avv. Nicola Salvi non ha mai ritenuto opportuno formulare una richiesta di accesso agli atti, così da poter sostenere la propria difesa.

Quanto, poi, alle doglianze in merito alla commisurazione della sanzione comminata, il richiamo (e la produzione) della sentenza emessa in data 26 giugno 2024 dal Giudice Sportivo Nazionale, appare inconferente, poiché relativa ad ipotesi diversa, trattandosi di contestazione avvenuta direttamente in corso di gara.

Il reclamo è, pertanto, in parte inammissibile ed in parte infondato poiché sfornito di ogni e qualsivoglia supporto probatorio.

PTM

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto nel Proc. 2/2024, conferma la Decisione resa in data 17.10.2024 dal Tribunale Federale.

Manda alla Segreteria per i provvedimenti di competenza ed incamera la tassa del reclamo.

Roma 23 dicembre 2024

Fto. avv. Giorgio Quadri – Presidente

Fto. avv. Simona Filippone - Componente

Fto. avv. Paola Fiorillo – Componente